



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

020 - 2024 - 20 - 01

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2024, N. 23

Realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale: attivazione del ruolo propositivo della Regione autonoma della Sardegna

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove la costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale ricercando, prioritariamente, l'intesa con la Regione della Corsica e con la Comunità autonoma delle Isole Baleari.

Art. 2

Temi della strategia macroregionale

1. La strategia macroregionale, partendo dalle peculiarità geografiche delle tre Regioni insulari del Mediterraneo occidentale, ponte fra i continenti africano ed europeo, affronta, con il metodo della cooperazione partecipata, i temi: della mobilità dei residenti e dell'accessibilità dei visitatori, della tutela dell'identità culturale e linguistica, dello sviluppo economico e sociale sostenibile dall'ambiente (in particolare marittimo), della fiscalità di vantaggio, della transizione energetica e digitale, delle migrazioni e della pace e ogni altro tema che si ritiene utile affrontare in maniera sinergica.

Art. 3

Tavolo di progettazione

1. Al fine dell'elaborazione del progetto per la costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale, di cui all'articolo 1, è costituito il Tavolo di progettazione e di coordinamento fra Regione, Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Sassari e Istituto studi e programmi per il Mediterraneo (ISPRM).

2. Il Tavolo, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, conclude i lavori di coinvolgimento e la successiva coprogettazione a partire dalle istituzioni regionali della Corsica e delle Isole Baleari e con le rispettive Università, entro ventiquattro mesi dall'insediamento.

3. Il Tavolo, ogni sei mesi, fornisce una dettagliata relazione sull'attività svolta alla competente Commissione del Consiglio regionale ed al Consiglio delle autonomie locali, che possono esprimere un parere motivato, entro trenta giorni, sull'attività svolta, su quella da svolgere e sulle criticità riscontrate.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (missione 19 - programma 01 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026:

in aumento

missione 19 - programma 01 - titolo 1

| | | |
|------|------|---------|
| 2025 | euro | 100.000 |
| 2026 | euro | 100.000 |

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

| | | | |
|------|------|---------|-----------------------|
| 2025 | euro | 100.000 | (capitolo SC08.5100) |
| 2026 | euro | 100.000 | (capitolo SC08.0024). |

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).